



## ASSOCIAZIONE MAGISTRATI TRIBUTARI

### VII CONGRESSO NAZIONALE

MODENA 17,18,19 giugno 2022

L'Assemblea generale dell'AMT, anche all'esito dei lavori congressuali, nella seduta del 19 giugno 2022, esaminato il disegno di legge approvato dal Governo il 17 maggio 2022 ed oggi all'esame del Senato, esprime forte preoccupazione per i dubbi di legittimità costituzionale cui la stessa si espone e per i dubbi sulla efficacia delle misure in esso previste. Fra le tante criticità emerse, segnala le seguenti:

1) ancora una volta è prefigurata l'attribuzione dell'organizzazione amministrativa delle Commissioni tributarie al Ministero dell'economia e delle finanze, titolare sostanziale dell'interesse oggetto delle controversie tributarie, in contrasto con i principi costituzionalmente garantiti dell'indipendenza e della imparzialità del giudice. E 'necessario prevedere il cambio di denominazione degli organi di giurisdizione tributaria da Commissioni a Tribunali e Corti di appello tributarie;

2) sarebbe irrazionale una riforma che stravolge l'attuale assetto della giurisdizione tributaria di merito, che ha dimostrato di essere in grado di rispondere efficacemente e rapidamente, secondo i principi costituzionali del giusto processo, alle domande di giustizia dei cittadini, quando i ritardi riguardano il giudizio di legittimità, come d'altro canto è riconosciuto dallo stesso PNRR;

3) la prevista cessazione dell'incarico dei giudici tributarî che compiranno o hanno compiuto 70 anni entro la data del 1° gennaio 2023 comporterebbe una grave e irrimediabile compromissione della funzionalità delle commissioni. Si avrebbe infatti, alla citata data, un esodo di 702 giudici tributarî, tra cui 38 Presidenti di Commissione, 113 Presidenti di sezione, 146 Vicepresidenti di Sezione e 405 giudici;

4) l'insostenibile paralisi della giustizia tributaria derivante da tale disposizione non può essere tamponata dalla previsione contenuta nell'art. 1, comma 12, del d.d.l. che prevede una misura assolutamente inadeguata e **gravemente lesiva della dignità professionale dei giudici tributarî** consistente nell'assegnazione obbligatoria e d'ufficio degli stessi presso le sedi delle commissioni dove, a seguito del taglio dei settant'anni, non sarà possibile assicurare l'esercizio della funzione giurisdizionale. La soluzione più razionale sarebbe quella di prevedere, per i cinque anni successivi all'entrata in vigore della legge, la permanenza dei giudici in servizio fino al limite dei 75 anni di età e con una graduale riduzione del limite di età negli anni successivi. Tanto più che appare di dubbia realizzabilità, per il perseguimento delle finalità in questione, la previsione del passaggio di 100 giudici togati presso la istituenda magistratura tributaria, tenuto conto dell'irrazionale limite di età e della misura dei compensi previsti;

- 5) la previsione di una irrilevante riserva di posti, con rigorosi limiti di partecipazione, a favore dei giudici tributari non togati nei primi tre concorsi e alle stesse condizioni previste per il reclutamento dei nuovi magistrati, è assolutamente inadeguata a valorizzare le alte professionalità esistenti maturate in anni di esercizio della funzione, che richiederebbe condizioni semplificate di svolgimento e un aumento della percentuale della riserva di accesso ai concorsi a non meno del 30%. Occorrerebbe, inoltre, prevedere che tale forma di reclutamento per i giudici tributari in servizio non togati sia estesa a tutti i concorsi previsti dal d.d.l. in esame;
- 6) appare discriminatoria l'esclusione dei laureati in economia dal concorso ordinario per il reclutamento dei magistrati professionali, stante la tecnicità del giudizio tributario che richiede competenze in settori specialistici, quali la materia finanziaria, contabile e di bilancio;
- 7) Auspica, pertanto, che siano effettuati in sede parlamentare gli interventi correttivi richiesti, anche in relazione al controllo di legittimità costituzionale che spetta al Presidente della Repubblica in sede di promulgazione della legge.
- 8) Conferma lo stato di agitazione già proclamato, riservandosi di assumere iniziative ulteriori, compresa l'eventuale immediata astensione dalle udienze nel rispetto dei termini di legge, laddove restino inascoltate le istanze formulate-

**così deciso in Modena, 17-18-19 giugno 2022**